SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA ——

(M. 1523)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1978 (V. Stampato n. 2488)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (BONIFACIO)

di concerto col Ministro dell'Interno (ROGNONI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (MORLINO)

col Ministro delle Finanze
(MALFATTI)

e col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 dicembre 1978

Concessione di contributi straordinari per il servizio dei locali giudiziari

LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'acquisto di edifici in costruzione o già costruiti nonchè di edifici da restaurare o ristrutturare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, sono concessi ai comuni, che dimostrino di non poter reperire in altro modo le somme occorrenti, contributi straordinari nella misura non superiore al novanta per cento dell'importo riconosciuto ammissibile dagli organi competenti. Il contributo è esteso alle spese occorrenti per le opere di completamento degli edifici in costruzione o per le spese di restauro o ristrutturazione degli edifici già costruiti.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso anche per gli edifici di proprietà dei comuni da restaurare o ristrutturare per renderli idonei all'uso giudiziario o da ampliare.

La misura dei contributi è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno. Con lo stesso decreto è specificato, quando è possibile, l'importo relativo all'acquisto dell'edificio e quello relativo alle opere di completamento o restauro o ristrutturazione o ampliamento.

Detti contributi non sono cumulabili per lo stesso edificio con le provvidenze della legge 25 giugno 1956, n. 702, e della legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui occorrenti per la parte non coperta dal contributo di cui al primo e secondo comma.

Art. 2.

I comuni sono autorizzati all'acquisto a trattativa privata degli edifici di cui all'articolo 1.

Quando l'acquisto ha per oggetto edifici in costruzione oppure edifici da ristruttura-

LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re o restaurare o da ampliare, l'organo competente a valutare la congruità del prezzo deve esprimere il suo parere anche avendo riguardo alle opere previste per il completamento dell'edificio o per le opere di ristrutturazione o restauro o ampliamento risultanti dagli elaborati tecnici debitamente approvati.

Nella scelta dei locali per gli uffici giudiziari deve intervenire il parere dell'ufficio tecnico erariale sulla idoneità di essi all'uso cui si vogliono destinare, e deve ottenersi l'assenso del Ministero di grazia e giustizia.

La destinazione a sede giudiziaria degli edifici acquistati dai comuni con il contributo di cui all'articolo 1 può venire meno soltanto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli eserci finanziari 1979 e 1980.

Art. 4.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.